



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Disegno di legge d’iniziativa della Giunta regionale concernente “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione relativa a “Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”.

OGGETTO: Disegno di legge d’iniziativa della Giunta regionale concernente “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione relativa a “Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Da lungo tempo il Veneto esprime istanze volte al riconoscimento di una più ampia autonomia legislativa, amministrativa e fiscale: al proposito vanno ricordate le molteplici determinazioni assunte formalmente dalla Regione del Veneto al fine di attivare il percorso previsto dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e le formali istanze di avvio del negoziato presentate al Governo a partire dal 2008; istanze che non hanno avuto alcun seguito, tanto che la succitata disposizione costituzionale risulta, ad oggi, del tutto priva di applicazione.

Con la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, la Regione del Veneto, in linea con le iniziative già intraprese nelle ultime legislature regionali, ha inteso dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, previsto dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevedendo la celebrazione di un referendum consultivo *“finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto”*.

Si tratta di un *iter* del tutto nuovo e volto a modificare l’assetto istituzionale del Veneto che non solo mira all’acquisizione di una maggiore autonomia in una serie di ambiti materiali – con conseguenti positive ricadute sulla nostra realtà, in considerazione del diverso impatto che ognuno dei suddetti ambiti potrebbe avere sul territorio in termini di equo soddisfacimento dei servizi a garanzia dei cittadini veneti - ma ha coinvolto i cittadini veneti in tale percorso, rendendoli compartecipi, in nome di una vera democrazia partecipata, al processo di riforma e rinnovamento istituzionale.

Il 22 ottobre 2017, in occasione del referendum, la cui piena legittimità è stata sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 118/2015, gli elettori veneti hanno espresso con chiarezza una posizione favorevole all’acquisizione di una maggiore autonomia dallo Stato centrale: alla consultazione ha infatti partecipato la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi è risultata favorevole al quesito.

In ossequio alla volontà popolare e in forza del mandato ricevuto, la Regione intende ora portare avanti le istanze autonomiste, chiedendo con forza l’avvio del negoziato con il Governo ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

A tal fine la Giunta regionale ritiene di dover sottoporre al Consiglio regionale il disegno di legge statale previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, che si identifica come la base e l'oggetto del programma di negoziati che si intende intraprendere con il Governo.

Il programma di negoziati sarà infatti rivolto a chiedere di tradurre, nel più breve tempo possibile, nella specifica Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i contenuti del seguente disegno di legge statale di iniziativa regionale.

In particolare, la Regione del Veneto intende chiedere il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in tutte e 23 le materie (tre di competenza esclusiva statale e venti di competenza concorrente), in cui detta possibilità è consentita dal citato articolo 116, terzo comma, della Costituzione, individuando le specifiche competenze di cui si chiede l'attribuzione e indicando altresì la misura delle risorse finanziarie necessarie ad esercitare le competenze stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, il quale a sua volta prevede che compartecipazioni e tributi propri consentano "di finanziare integralmente le funzioni pubbliche" attribuite.

Dall'attuazione di questo disegno discenderà un quadro istituzionale nuovo, in cui la Regione si assume la responsabilità della gestione di settori organici di competenze decisive per lo sviluppo sociale, come ad esempio la sanità e l'istruzione, nonché la regionalizzazione di competenze decisive per lo sviluppo economico, quali ad esempio la gestione dei fondi per le imprese e per lo sviluppo tecnologico.

Quanto sopra, nella convinzione, supportata dalla volontà degli elettori veneti, che l'unica possibile prospettiva di sviluppo del nostro territorio, l'unica strada per dare concreta risposta alle sempre più pressanti istanze dei cittadini e delle piccole e medie imprese del Veneto - in questo periodo di profonda crisi del contesto economico - passi attraverso il riconoscimento di una maggiore autonomia. Autonomia di scelta, sia sul piano legislativo, che su quello amministrativo e su quello fiscale, che consenta ai Veneti, attraverso i propri rappresentanti, di gestire le proprie risorse per investirle al meglio a favore di chi in Veneto vive, lavora e produce.

Da un lato, infatti, solo la vicinanza al territorio pone chi governa nella condizione di stabilire positive e fattive interazioni con i soggetti economici e produttivi e con le diverse realtà che lo stesso territorio esprime, e di porre conseguentemente in essere politiche pubbliche mirate alle reali condizioni socio-economiche del territorio stesso.

D'altro lato, non si può non considerare cruciale, in questo momento di crisi economica del Paese, consentire alle realtà territoriali più virtuose e maggiormente in grado di produrre ricchezza di fungere da volano per l'intera economia nazionale, come confermato dai dati riportati in uno specifico *dossier* di approfondimento elaborato per la Giunta regionale dall'Ufficio Studi della CGIA di Mestre, la cui competenza e professionalità nel settore economico, fiscale e giuridico sono da tempo riconosciute a livello nazionale.

E' infatti necessario abbandonare, una volta per tutte, il modello di regionalismo vigente, che, per rispondere ad una logica dell'uniformità dell'intervento pubblico in tutte le zone del Paese, ha in realtà bloccato le potenzialità delle realtà produttive che potevano trainare l'economia, creando di fatto un'Italia a due velocità.

Questo modello ha prodotto egualitarismo ma non eguaglianza, poiché nonostante l'uguaglianza formale di attribuzioni e competenze, il tessuto delle varie realtà regionali è rimasto attraversato da profonde differenze economiche e sociali, e si è drammaticamente esteso il divario tra Nord e Sud, fino a un livello che ormai, non ha alcun equivalente all'interno dei Paesi OCSE.

Consentire al Veneto, Regione virtuosa, di acquisire ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia rispetto ad altre Regioni a Statuto ordinario, da un punto di vista giuridico, costituisce attuazione di quel regionalismo a geometria variabile previsto dal legislatore costituzionale, e quindi si pone pienamente nell'alveo della vigente Costituzione, da un punto di vista economico, permetterà di mantenere più risorse su un territorio ad alta resa economica, con un effetto traino che andrà a beneficio di tutto il Pil nazionale, non solo della Regione del Veneto.

Il Presidente propone alla Giunta di approvare il disegno di legge, indicato in oggetto, nel testo redatto in articoli, accompagnato dalla relazione che ne illustra il contenuto e finalità, allegati alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Ritenuto di far proprio il disegno di legge regionale in oggetto;

Visti gli articoli 121 e 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 dello Statuto della Regione;

Visti gli articoli 116, terzo comma, e 119 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2015;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n.15;

DELIBERA

1. di approvare il disegno di legge regionale "Disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale concernente "Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione relativa a "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione" allegato alla presente deliberazione, composto da relazione (**allegato A**) e testo redatto in articoli (**allegato B**);

2. di avviare l'iter per l'acquisizione dell'autonomia differenziata previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, inviando al Consiglio Regionale il presente disegno di legge, affinché lo approvi e dia contestualmente mandato al Presidente della Regione di condurre il negoziato con il Governo al fine di definire e sottoscrivere l'Intesa che costituirà la base per l'approvazione, da parte del Parlamento, della proposta di legge di differenziazione;
3. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente atto alla Presidenza del Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter legislativo.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel

Area Programmazione e Sviluppo Strategico
Il direttore
Dott. Maurizio Gasparin



Relazione

Considerazioni preliminari e introduttive

1. La consultazione referendaria del 22 ottobre 2017 ha rappresentato l'epilogo - l'ultimo atto - di una vicenda durata cinque lustri. Venticinque anni circa non sono pochi e di essi va fatto un brevissimo resoconto.

a) Il 5 marzo 1992 il Consiglio regionale del Veneto riapprovò la delibera legislativa avente per oggetto: “Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge statale per la modifica di disposizioni concernenti l'ordinamento delle Regioni”. Il Governo la impugnò e la Corte costituzionale si pronunciò con la sentenza 24 novembre 1992, n. 470.

Nella circostanza, ebbe a rilevare che “un referendum consultivo quale quello previsto dalla delibera in esame - per quanto sprovvisto di efficacia vincolante - non può non esercitare la sua influenza, di indirizzo e di orientamento, oltre che nei confronti del potere di iniziativa spettante al Consiglio regionale, anche nei confronti delle successive fasi del procedimento di formazione della legge statale, fino a condizionare scelte discrezionali affidate alla esclusiva competenza di organi centrali dello Stato: con la conseguente violazione di quel limite già indicato da questa Corte come proprio dei referendum consultivi regionali e riferito all'esigenza di evitare ‘il rischio di influire negativamente sull'ordine costituzionale e politico dello Stato’ (sent. 256/1989, punto 5)”.

Anche per questo - sul piano sostanziale: essenzialmente per questo - la dichiarazione fu di “illegittimità costituzionale della delibera legislativa” del Consiglio regionale del Veneto.

b) Una analoga iniziativa - di cui alla deliberazione legislativa 8 ottobre 1998, recante “Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge costituzionale per l'attribuzione alla Regione Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia” - fu stroncata dal Giudice delle leggi con la sentenza 14 novembre 2000, n. 496. Vi si legge tra l'altro, conclusivamente, come “l'iniziativa revisionale della Regione, pur formalmente ascrivibile al Consiglio regionale, appaia nella sostanza poco più che un involucro nel quale la volontà del corpo elettorale viene raccolta e orientata contro la Costituzione vigente, ponendone in discussione le stesse basi di consenso. Ed è appunto ciò che non può essere permesso al corpo elettorale regionale”.

c) L' Avvocatura generale dello Stato, nel contestare la legittimità costituzionale della legge regionale del Veneto 19 giugno 2014, n. 15, recante “Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto”, non ha mancato di evocare questi precedenti. Ma la Corte costituzionale questa volta - con una apertura culturale di cui si deve essere grati - ha considerato conforme a Costituzione rivolgersi al corpo referendario del Veneto per

sentirlo pronunciare, con un *sì* o con un *no*, sul seguente quesito: “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”. Nella sentenza 25 giugno 2015, n. 118, in disparte ogni considerazione su profili di criticità ritenuti implicitamente infondati, ha concluso che “il quesito referendario non prelude a sviluppi dell’autonomia eccedenti i limiti costituzionalmente previsti e pertanto, sotto questo profilo, la censura non è fondata”.

2. L’accidentato cammino non si è, tuttavia, concluso con questa pronuncia del 2015. Vi è stato un dialogo non privo di asprezze con lo Stato e i relativi apparati, che si è perfezionato positivamente per la Regione del Veneto. Come, pure, si è concluso, a tutto vantaggio della Regione, il contenzioso promosso da due cittadini-elettori - Dino Bertocco e Marcello Degni - dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto e al Tribunale civile di Venezia. In entrambe le circostanze, il desiderio dei ricorrenti - che non avrebbero voluto votare, piuttosto che votare - è stato disatteso dai giudici.

a) Infatti, con ordinanza 7 settembre 2017, n. 401, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha adombrato il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti; riconosciuto la complessità della procedura, di cui sono “attori organi statali e regionali”; sottolineato il fatto che il referendum è consultivo, come tale - giuridicamente parlando - non vincolante per lo Stato: in primo luogo, per il Parlamento. Il quale, tuttavia, non potrà esimersi dal tenere in debito conto le richieste della Regione, accompagnate dalle attese del corpo referendario del Veneto, come ha riconosciuto la Corte costituzionale con le citate sentenze n. 470/1992 e n. 496/2000.

b) Quindi, ad analogo risultato è pervenuto il Tribunale civile di Venezia, con una ordinanza di poco successiva, ampiamente argomentata. Dopo aver accuratamente analizzato le questioni poste e discusse nel corso dell’udienza del 19 settembre 2017, ha concluso che quella essenziale ha ad oggetto l’asserita illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, n.1, della legge regionale n. 15/2014, relativamente alla quale “i ricorrenti non hanno proposto la relativa eccezione”.

Inutile dire che, molto probabilmente, tutto ciò ha rappresentato un tentativo ulteriore, diretto a bloccare la consultazione referendaria, considerata - piaccia o non piaccia - legittima dal Giudice delle leggi. In controtendenza nel merito, ad esempio, rispetto a quanto affermato da chi si è espresso in questi termini: “Ma il tema del 22 ottobre non è solo politico. È anche economico e culturale. La questione del Nord è irrisolta. Lombardia e Veneto continuano a dare allo Stato molto di più di quello che ricevono...Il Veneto ha un’identità meno aperta, più marcata [rispetto alla Lombardia]. E non sente rappresentati né i propri interessi, né il proprio spirito. Non è vero che il Nord-Est sia una terra egoista e gretta; coltiva una forte domanda di cultura, di libri, di storia. Ed è stanca che, quando il cinema o la tv romanocentrici mettono in scena un veneto - o un trentino o un friulano o un giuliano -, gli facciano fare sempre la parte del mona”.

3. La memoria fa brutti scherzi: chi non ne ha equivoca e pone - l’ha posta un’infinità di volte - questa domanda: “Perché non prima?”. Quesito da estendere pure alle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, che hanno deciso di agire, con i rispettivi

tempi e modi, dopo la Regione del Veneto e per suo, incontestabile, merito. Ma, davvero, non vi è stata mai alcuna iniziativa, prima e dopo la riforma costituzionale del 2001? Ve ne sono state di successive: questa Regione lo ha fatto, tra l'altro, con la delibera del Consiglio regionale 18 dicembre 2007, n. 98, rimasta senza risposta. Ma ve ne sono state di antecedenti: la più significativa è rappresentata dalla legge di delega 22 luglio 1975, n. 382, e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Entrambi avrebbero preteso - anche ai sensi della VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione - anche una riorganizzazione, con dimagrimento, dell'amministrazione dello Stato.

Dunque, per chi dimentica, un sintetico ricordo.

a) “Dopo un percorso travagliato, dalla legge del 1975 ai lavori della Commissione Giannini, alle mediazioni della Commissione parlamentare per le Regioni, tra le resistenze della burocrazia e dei centri di potere investiti dal movimento regionalista, hanno visto infine la luce i tre decreti delegati di attuazione della 382. Un nuovo processo prende l'avvio. Tocca ora allo Stato corrispondere con le leggi che devono completare il quadro, tra cui la riforma dell'amministrazione centrale e delle autonomie locali; alle Regioni di dar seguito alle nuove funzioni con propri atti di organizzazione”.

b) Un costituzionalista illustre osservò che “si tratta(va) certamente dell'atto più significativo fra quelli che finora hanno considerato i problemi del ruolo delle Regioni e delle specifiche competenze ad esse spettanti”. Ed aggiungeva: “Per prima cosa, il D.P.R. n. 616 opera realmente un trasferimento ‘per settori organici’, discostandosi in modo assai netto dai criteri informativi dei decreti presidenziali del 14-15 gennaio 1972. Lo dimostra la sistemazione dell'intera legge delegata, che raggruppa le singole materie regionali entro quattro grandi partizioni: cioè nei settori intitolati *ordinamento e organizzazione amministrativa, servizi sociali, sviluppo economico, assetto e utilizzazione del territorio*”.

c) Tuttavia, quella fu un'illusione: perché, di lì a poco, con leggi di settore si svuotò il nuovo impianto istituzionale, come notò Massimo Severo Giannini. A suo dire – ma che dire, data l'autorevolezza dell'insigne giurista” -, “la legge 382 è molto di più di una legge di delega; è una legge di interpretazione integrativa della Costituzione”, che implicava – allora – “la ristrutturazione di tutti i pubblici poteri”, dallo Stato ai Comuni, passando “per l'assetto delle Regioni”. In particolare, “le funzioni delle Regioni sono quelle attinenti al territorio e al corpo sociale regionali”, ed è in questa direzione che si sarebbe dovuto operare. Però, “amministrazioni statali ed enti pubblici si chiusero nel silenzio, e solo cominciarono ad ordire trame all'interno delle burocrazie affinché fosse disattesa ogni proposta che ne toccasse le attribuzioni”. Ed ecco il gran finale, per chi obietta che si sarebbe potuto fare, prima e negoziando: “Le Regioni...escono di scena: le reiterate proteste di alcuni Presidenti, specie delle Regioni settentrionali, sono solo fatti di opinione pubblica”.

4. Quello delineato, per sommi capi, è un quadretto non male, che offre spunti di riflessione generati da fatti. Le istanze regionaliste sono state sempre bloccate e umiliate dalla burocrazia ministeriale; l'amministrazione centrale si è trasformata,

gattopardescamente, ma non ha mai ceduto: né personale né risorse né potere; ed ha costantemente approfittato degli insuccessi di alcune Regioni, non per colpire quelle responsabili, ma l'intero sistema dei poteri locali; in tal modo è andato disatteso – clamorosamente – uno *slogan*, che era un programma di Governo: *le Regioni per la riforma dello Stato, che è a pezzi*.

La Regione del Veneto intende partire da qui: dal clima politico-istituzionale del 1977, nell'intento di recuperare quelle idee e le relative idealità; ed anche il proposito di operare nell'interesse della Repubblica, sperimentando. Circostanza, questa, che finisce per rendere ragione di quel che si è scritto nelle note esplicative del progetto di legge e del perché delle varie opzioni.

a) Riferirsi alle Regioni speciali – sia pure ai sensi dell'art. 116, comma 3, Cost. – oggi è imposto dallo stato delle cose. La Regione del Veneto confina con due Regioni ad autonomia differenziata: il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige. Sappada è in procinto di migrare verso il Friuli-Venezia Giulia; Cortina d'Ampezzo e un'altra trentina di Comuni vorrebbe confluire nel Trentino-Alto Adige. Il perché è presto detto. Infatti, la spesa pubblica finale per abitante, regionalizzata, dà i seguenti risultati: Provincia autonoma di Bolzano 8.964, Provincia autonoma di Trento 7.638, Regione Friuli-Venezia Giulia 5.203, Regione del Veneto 2.741. Tutto, rigorosamente, in euro.

Si tratta di una sperequazione di dimensioni stellari, che viola, prima del principio autonomistico, quelli di solidarietà ed eguaglianza. Sotto questo profilo, è a dir poco sorprendente che si addebiti al Veneto una propensione all'egoismo, quando il medesimo dà in solidarietà non poco ed è noto quel che ebbe ad affermare Mario Draghi – nella sua veste di Governatore della Banca d'Italia – allorché rilevò che “si stima che il conseguente afflusso netto verso il Sud di risorse intermedie dall'operatore pubblico, escludendo gli interessi sul debito, sia dell'ordine del 13 per cento del prodotto del Mezzogiorno, il 3 per cento di quello nazionale. E' un ammontare imponente; per il Sud, è anche il segno di una dipendenza economica ininterrotta.

Dopo di allora, gli effetti di una crisi che ha inciso in profondità sull'assetto sociale, economico e finanziario del Paese: il quale rimane preda di se stesso, là dove non ritiene di doversi riformare in profondità, lasciando perdere la cosmesi costituzionale.

b) Allo scopo, “l'idea è che per capire i mali dell'Italia occorra partire dagli squilibri territoriali”: ha scritto Luca Ricolfi. Un'occasione per mettere un po' d'ordine anche nella riallocazione delle funzioni: ampliandone lo spettro ed aggregandole - secondo l'antico insegnamento - per settori organici, dopo l'innumerabile serie di interventi settoriali e microsettoriali, che hanno ridotto il contenzioso costituzionale a un giudizio incentrato sul rispetto - sempre e soltanto formale - di quello che può definirsi un puro e semplice mansionario. Ad essere sinceri le difficoltà si può dire sorgano da questo disordinato contesto, al cui riordino si può provvedere, iniziando da questa proposta, che si svolge all'interno di un noto, non sempre sperimentato, principio costituzionale: il principio di leale collaborazione.

Quel che segue è stato concepito in questi termini: a prescindere dalle suggestioni causate dall'apparenza e da un dibattito referendario molto spesso sviato da fin troppo

evidenti preoccupazioni, non istituzionali, ma di parte. A ciò si aggiunga che le competenze richieste corrispondono al risultato raggiunto in sede di verifica concreta di ciò che la Regione del Veneto è in grado di fare.

Il Programma di negoziati e il Disegno di legge statale di iniziativa regionale

A seguito dell'esito positivo del referendum consultivo del 22 ottobre, la Giunta regionale del Veneto intende, con sollecitudine, avviare il programma di negoziati con il Governo diretti a dare attuazione all'art.116, III comma della Costituzione.

A tal fine, la Giunta regionale ritiene di dover sottoporre a questo Consiglio regionale il disegno di legge statale previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2014, che si identifica come la base e l'oggetto del programma di negoziati che si intende intraprendere con il Governo.

Il programma di negoziati sarà infatti rivolto a chiedere di tradurre, nel più breve tempo possibile, nella specifica Intesa prevista dall'art.116, III comma, i contenuti del seguente disegno di legge statale di iniziativa regionale.

Il disegno di legge ha la seguente struttura, là dove indica:

- i) l'ambito della materie nelle quali la Regione del Veneto richiede le forme e condizioni particolari di autonomia: si tratta di tutte le 23 materie (3 di competenza esclusiva statale e 20 di competenza concorrente) previste dall'art.116, III comma, Cost. Nulla va escluso, per ora, onde evitare errori preliminari, forse non rimediabili;
- ii) la misura delle risorse necessarie a finanziarle: si tratta dei 9/10 del gettito riscosso nel territorio della Regione del Veneto delle principali imposte erariali, che si aggiungono ai gettiti dei già esistenti tributi propri regionali e agli specifici fondi di cui il disegno di legge chiede la regionalizzazione. Il problema finanziario è acuto e non va sottovalutato, a priori, da nessuno: men che meno da chi obietta dal momento che questa iniziativa si colloca nell'ambito di una sicura, incontestabile ingiustizia territoriale nella allocazione delle risorse, come ha dimostrato Luca Ricolfi;
- iii) le specifiche competenze, per ognuna delle 23 materie, di cui la Regione del Veneto chiede di assumersi la responsabilità.

Nel complesso, l'attuazione di questo disegno di legge configura un volto nuovo della Regione, perché permette finalmente di disegnare un quadro di competenze, distinto per settori organici, che possono massimizzare la prova di efficienza che le nostre istituzioni hanno già fornito, consentendo anche di superare tutti quei procedimenti amministrativi e quelle prassi statali (si pensi ai tagli lineari che hanno sistematicamente scacciato la spesa buona e mantenuto quella cattiva) che costituiscono un grave ostacolo all'efficacia dell'azione regionale.

Da questo punto di vista si richiede, sul modello dell'autonomia di Trento e Bolzano (ma in forza di quanto consente l'art.116, III comma, Cost.), l'intera regionalizzazione di

competenze decisive per lo sviluppo sociale come la sanità e l'istruzione, nonché l'intera regionalizzazione di tutte le competenze decisive per lo sviluppo economico, quali ad esempio la gestione dei fondi per le imprese e per lo sviluppo tecnologico, con un gamma di richieste che arriva fino a prefigurare la possibilità di istituire zone franche per il porto di Venezia. Si richiede, inoltre, la regionalizzazione di tutte le altre funzioni connesse allo sviluppo economico e sociale della Regione, secondo una gamma di richieste molto articolata, che varia dalla possibilità di manovrare maggiormente al ribasso i tributi regionali e locali a quella di normare le professioni turistiche o a quella di istituire un fondo regionale per la Cassa integrazione guadagni, e che spazia dalla possibilità di finanziare un Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari a quella di rafforzare i marchi di origine dei prodotti e le produzioni biologiche, ecc. ecc.

E' un volto nuovo della Regione del Veneto che viene illuminato dal principio di responsabilità e confortato dalla consapevolezza che mantenere competenze e risorse in un territorio ad alta produttività non può che andare a beneficio non solo del Veneto, ma dell'intera Nazione.

I tratti della nuova autonomia si allineano, quanto a competenze, al quadro che già è stato realizzato nel confinante Trentino Alto Adige; si ritiene pertanto equo, quanto a risorse, proporre nel negoziato che venga riconosciuto al Veneto lo stesso livello di finanziamento, data appunto l'identità di competenze.

La nuova fisionomia istituzionale richiesta dalla Regione del Veneto è quindi rivolta a correggere le più evidenti degenerazioni del logoro assetto istituzionale italiano, che ormai da troppo tempo applica il principio autonomistico a prescindere da ogni considerazione su merito e responsabilità. Continuare a trattare in modo rigorosamente omogeneo realtà regionali profondamente diverse quanto a consolidata capacità di attuare i valori costituzionali sul proprio territorio (basti pensare ai diritti sociali attinenti alla sanità) costruisce un assurdo istituzionale e genera una gigantesca dissipazione di risorse. Questa impostazione è stata legittimata da ragioni solo ideologiche, che hanno ascendenti in una discutibilissima concezione organicistica dei corpi sociali: già Luigi Sturzo nel 1949 criticava con tutta la sua forza questa impostazione votata all'uniformità, constatando che essa *“non solo ai bigotti e agli ignoranti, ma a molte persone illuminate sembra dover essere uno dei caratteri dell'unità nazionale”*. Così, in forza di questa ideologia, realtà regionali dove l'inefficienza ha assunto carattere sistematico continuano ancora oggi ad essere tranquillamente inquadrare come autonomie speciali, nonostante siano completamente tramontate le ragioni storiche che ne furono a fondamento, e realtà efficienti continuano ad essere penalizzate. Il destino delle Regioni ordinarie, infatti, è stato per troppo tempo quello di vedere calibrare il rischio dell'autonomia, sempre e sistematicamente, solo su quelle più inefficienti: il Veneto, la cui sanità è una eccellenza mondiale e che sul turismo attrae tante risorse private quanto tutte le regioni meridionali messe insieme, è stato sempre trattato come regioni altamente inefficienti, che registrano tutt'altre performance.

Questa ideologia è stata ormai bocciata dalla storia e ora si offre alla Regione del Veneto la possibilità, per il bene di tutta la Nazione, di sancirne il definitivo superamento.

Un superamento che fa appello a tutte le potenzialità consentite dall'art. 116, III comma, della Costituzione, rimasto, nel nostro ordinamento, per troppo tempo inattuato.

Anche questo quadro, peraltro, non è ritenuto esaustivo della domanda di autonomia della Regione del Veneto, che in ogni caso ambisce a ottenere anche ulteriori spazi di autonomia, quali quelli che hanno consentito in Trentino Alto Adige di istituire, ai sensi dell'art. 90 dello Statuto un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione, di cui una parte dei componenti è nominata dalle istituzioni locali.

Anche nella materia "immigrazione", benché questa non sia – come la giustizia amministrativa - considerata nell'ambito del procedimento di differenziazione previsto dall'art.116, III comma, la Regione Veneto ambisce a vedersi riconosciuto un maggiore ruolo nella determinazione dei flussi e dei controlli, dal momento che sostiene buona parte della spesa sociale legata alla presenza migratoria (es. sanità o alloggi). Queste e altre soluzioni potrebbero essere percorse negoziando con il Governo una specifica attuazione, questa volta, dell'art. 118 Cost., III comma, Cost. che si occupa, appunto, di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di immigrazione. Quest'ultima prospettiva è stata delineata, peraltro, anche in uno specifico articolo del presente progetto di legge, nulla vietando che i negoziati possano vertere anche sull'art.118, III comma, Cost.

Tutto ciò precisato, nello specifico, il disegno di legge statale di iniziativa regionale per l'attuazione dell'art.116, III comma, Cost., si struttura in tre capi: il **capo I** contiene le disposizioni generali, il **capo II** i settori organici in cui si richiede la maggiore autonomia, il **capo III** le disposizioni finali e transitorie.

Il **capo I** si compone di due articoli:

l'art. 1 (*Oggetto*) elenca le 23 materie per le quali la Regione del Veneto richiede forme e condizioni particolari di autonomia, precisando al comma 2 che, nell'esercizio delle competenze legislative di nuova attribuzione, la Regione sarà tenuta a rispettare la Costituzione, nonché i vincoli derivanti dall'ordinamento internazionale e dagli obblighi comunitari, come previsto dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

L'art. 2 (*Attribuzione di risorse ai sensi dell'art.119 Cost.*) disciplina la modalità di finanziamento del nuovo assetto di competenze che, come si è anticipato, include fra l'altro la presa in carico da parte della Regione dell'intero finanziamento del servizio sanitario regionale e, in materia di istruzione, del personale insegnante. La disposizione è conforme a quanto dispone l'art. 116, terzo comma, Cost., che impone il rispetto dell'art. 119 Cost., il quale a sua volta prevede che compartecipazioni e tributi propri consentano "di finanziare integralmente le funzioni pubbliche" attribuite. La stima di queste funzioni porta a ritenere congruo che siano riconosciute alla Regione del Veneto le seguenti quote

di compartecipazioni ai tributi erariali: nove decimi del gettito dell'Irpef, nove decimi del gettito dell'Ires, nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (Iva). La determinazione di dette quote è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra determinazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale. Le seguenti quote, da un lato, si devono intendere sostitutive della attuale compartecipazione regionale all'Iva, dall'altro si aggiungono sia agli attuali tributi propri di spettanza della Regione (Irap, addizionale Irpef, ecc.), sia alle altre forme di fiscalità mirata indicate nell'articolato.

Il **capo II** si compone di 58 articoli che declinano, per settori organici, le 23 nuove competenze richieste, come di seguito illustrato.

Istruzione

L'art. 3 (*Norme generali sull'istruzione*) stabilisce che la materia esclusiva statale "norme generali sull'istruzione" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, diviene oggetto di legislazione regionale concorrente, limitatamente ad alcuni ambiti specifici (disciplina delle finalità, delle funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, nel quadro del sistema educativo nazionale; disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale, e dei rapporti di collaborazione con l'INVALSI; disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile).

Sono fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale.

Poiché l'acquisizione di competenze rinforzate, anche con riferimento alla programmazione, non può essere efficace senza la disponibilità diretta delle risorse umane e organizzative, elemento essenziale del cambiamento è costituito dal trasferimento alla Regione della titolarità e della gestione del rapporto di lavoro del personale docente ed amministrativo delle istituzioni scolastiche della Regione, analogamente a quanto già avviene nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'art. 4 (*Ulteriori competenze regionali in materia di istruzione*) attribuisce alla Regione del Veneto una competenza legislativa residuale (e quindi non più meramente concorrente) in materia di "Istruzione", con particolare riferimento ad alcuni ambiti, quali la disciplina della programmazione dell'offerta formativa integrata e della programmazione delle rete scolastica sul territorio regionale; la disciplina dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie del Veneto; la disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola; la disciplina relativa all'educazione degli adulti.

Si tratta di settori che con successo sono già disciplinati, secondo modelli differenziati rispetto a quello nazionale, nelle vicine Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'art. 5 (*Disciplina relativa al personale delle istituzioni scolastiche regionali*) prevede che spetti alla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legge statale, disciplinare sia l'istituzione di ruoli regionali per il personale delle istituzioni scolastiche venete, sia la determinazione della consistenza organica del personale a livello regionale.

Con riferimento poi agli istituti ed alle materie del rapporto di lavoro regolati dalla contrattazione (in quanto non riservati alla legge dalla vigente normativa statale sul pubblico impiego) è prevista la stipulazione, sentito il competente Ministero, di contratti collettivi regionali. Resta fermo che al personale debbano essere garantiti la corresponsione del trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale ed il rispetto delle qualifiche e del trattamento previdenziale previsto dalla normativa vigente in materia.

Conseguentemente al trasferimento delle competenze legislative in ordine al personale della scuola, è prevista altresì l'attribuzione alla Regione delle funzioni attualmente esercitate da organi centrali e periferici dello Stato, anche per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o regionale, ivi comprese le funzioni esercitate dall'Ufficio scolastico regionale e connesse alla titolarità e gestione del rapporto di lavoro.

L'art. 6 (*Finanziamento delle scuole paritarie*) prevede la regionalizzazione del procedimento di concessione dei contributi destinati alle scuole paritarie presenti sul territorio veneto.

Le funzioni amministrative relative ai contributi alle "scuole non statali", pur se delegate alle Regioni ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998, sono state di fatto trattenute dallo Stato, che non ha mai trasferito alle Regioni i fondi statali corrispondenti.

La Regione del Veneto, da sempre attenta ad assicurare il pluralismo dell'offerta formativa, chiede il trasferimento delle funzioni di concessione dei contributi, che pacificamente rientrano nella materia istruzione, di competenza concorrente, e che indebitamente lo Stato ancora si trattiene.

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nonché valorizzazione dei beni culturali e ambientali e organizzazione di attività culturali

L'art. 7 (*Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*) prevede che la Regione del Veneto possa legiferare in materia di «tutela dell'ambiente» - nel rispetto dei soli principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione - con riferimento alla disciplina degli scarichi e, in particolare, a quella relativa all'accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'art. 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nonché all'irrogazione e alla riscossione delle relative sanzioni amministrative.

Con la disposizione in oggetto si intende superare il limite all'esplicazione dell'autonomia organizzativa della Regione, mediante il riconoscimento della potestà legislativa concorrente, così da consentire alla Regione di decidere il livello di governo

più idoneo in cui allocare le funzioni in esame, eventualmente anche separando, ove ritenuto più opportuno, il potere autorizzatorio da quello sanzionatorio.

Per tale via, verrebbe preservato l'assetto organizzativo consolidatosi nella Regione del Veneto, che vede oggi gli enti locali titolari delle funzioni autorizzatorie e sanzionatorie in materie di scarichi.

Il vigente assetto organizzativo regionale confligge infatti con l'art. 135 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che attribuisce alla Regione la competenza in materia, senza prevedere più l'inciso "salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome" contenuto nel previgente art. 56 del decreto legislativo n.152 del 1999.

La disposizione statale ha già generato un nutrito contenzioso avanti al Giudice ordinario, dove risultano pendenti numerosi ricorsi in opposizione avverso sanzioni emanate dagli enti locali nell'esercizio di una competenza amministrativa che, stando alla previsione del Codice, dovrebbe invece essere esercitata dalla Regione.

Al comma 2, si prevede altresì che la Regione determini, sulla scorta del proprio Piano di Tutela delle Acque, i limiti allo scarico degli impianti che recapitano nella Laguna di Venezia e nel suo Bacino Scolante.

L'art. 8 (*Tutela dei beni culturali*) prevede che la Regione del Veneto possa legiferare in materia di "tutela dei beni culturali" nel rispetto - oltre che dei generali limiti indicati all'art. 117, primo comma, della Costituzione - dei soli principi fondamentali contenuti nella legislazione statale. La nuova potestà legislativa regionale di natura concorrente avrà ad oggetto, in particolare, la tutela dei beni culturali, presenti sul territorio regionale, di tipo librario e archivistico e dei beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico e etno-antropologico.

L'art. 9 (*Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali*) attribuisce alla Regione del Veneto la potestà legislativa c.d. residuale o esclusiva, di cui al quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, nelle materie della "valorizzazione dei beni culturali e ambientali" e della "promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo", con riguardo a tutti i beni presenti sul territorio regionale, indipendentemente dalla titolarità del bene stesso. Nell'esercizio di detta potestà legislativa la Regione potrà altresì disciplinare interventi ed attività che abbiano ad oggetto il patrimonio culturale di origine veneta, anche quando ubicato all'estero.

L'art. 10 (*Tutela paesaggistica*) mira, in un'ottica di semplificazione delle procedure, all'accelerazione del procedimento di elaborazione del piano paesaggistico e successivamente di autorizzazione dei singoli interventi, mediante il superamento della previsione vigente circa il necessario coinvolgimento degli organi statali.

In particolare, la disposizione attribuisce l'elaborazione del piano paesaggistico alla competenza esclusiva della Regione del Veneto, senza più prevedere - in deroga alla previsione contenuta nell'art. 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002,

n. 137” – l’obbligatorietà di un’elaborazione congiunta tra Ministero e Regione nei casi espressamente richiamati.

La norma di cui al comma 2, infine, dispone che i provvedimenti autorizzatori, di cui all’art. 146, comma 5, dello stesso decreto, siano rilasciati dalla Regione senza la preventiva acquisizione del parere della Sovrintendenza.

L’art. 11 (*Valutazione di impatto ambientale*) trasferisce alla Regione del Veneto i procedimenti di valutazione di impatto ambientale indicati all’Allegato II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Si tratta di valutare l’incidenza paesaggistica di una serie di opere che oggi vengono ricondotte alla competenza statale sulla base della tipologia edilizia, oppure sulla base della dimensione o degli effetti sull’ambiente. Nell’ambito di detto procedimento la Regione è chiamata a esprimere un parere “endoprocedimentale”, ponendo in essere un procedimento di valutazione che non si differenzia in nulla dalle “normali” procedure d’impatto ambientale regionali. In tal modo, si verifica una duplicazione dei procedimenti. Il trasferimento della totalità delle funzioni relative alla valutazione dell’impatto ambientale per le opere ubicate esclusivamente in Veneto consente di ridurre i tempi, evitare la duplicazione di procedure, ridurre i costi, pronunciare un parere “vicino al territorio” in collaborazione con gli enti locali interessati. Il tutto comporta, quindi, una maggiore efficacia ed efficienza nella valutazione attuando un risparmio significativo sia di ordine finanziario che temporale. Oggi, per un procedimento di VIA statale con parere della Regione mediamente servono tre anni, mentre il solo procedimento di VIA regionale potrebbe rispettare i tempi di legge, con una durata dai 12 ai 18 mesi.

L’art. 12 (*Pesca e acquacoltura*) prevede che, relativamente al territorio della Regione, le Commissioni Consultive Locali, istituite ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38”, siano competenti ad esprimere il parere sui decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, sulla tutela e gestione delle risorse ittiche in relazione alle attività di pesca esercitate entro le tre miglia dalla terraferma (piccola pesca costiera). Questo trasferimento comporta una maggiore coerenza dei pareri alle realtà produttive territoriali oltre a una riduzione dei tempi relativi ai procedimenti amministrativi.

Il comma 2, in particolare, trasferisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di conservazione e gestione delle risorse ittiche, di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 154 del 2004, ivi compresa la definizione del Piano di Gestione, nonché le funzioni relative alle attività connesse alla pesca di cui all’art. 7 del medesimo decreto entro le tre miglia dalla terraferma.

L’art. 13 (*Riconoscimento delle acque minerali naturali*) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni amministrative in materia di riconoscimento delle acque minerali naturali di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 “Attuazione della direttiva 2009/54/CE, relativa all’utilizzazione e alla commercializzazione delle

acque minerali naturali”, nel rispetto delle linee guida determinate dal competente Ministero.

La norma garantirebbe la concentrazione in capo alla Regione dell'intero procedimento in materia di acque minerali, mediante il trasferimento della funzione relativa al riconoscimento delle acque minerali ancora esercitata dallo Stato.

L'art. 14 (*Ulteriori funzioni regionali in materia di tutela dell'ambiente*) prevede l'attribuzione alla Regione del Veneto di ulteriori competenze amministrative nella materia “tutela dell'ambiente”, previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, emanato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La norma prevede (comma 1, lettera a) il riconoscimento alla Regione della funzione relativa all'individuazione delle misure idonee ad incoraggiare e razionalizzare la raccolta, la cernita ed il riciclaggio dei rifiuti, nonché (lettera d) la determinazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche al fine di premiare e valorizzare l'avvio da parte dei comuni di gestioni più virtuose. Con queste due nuove disposizioni viene valorizzata l'attività programmatica regionale, in funzione della predisposizione di misure premiali per favorire il riutilizzo del rifiuto, anche con incentivi economici a valere sui tributi sui rifiuti (art. 195, comma 1, lettere h) e q) del decreto).

Inoltre con le disposizioni di cui alle lettere b) e c) si attribuiscono alla Regione le funzioni, oggi spettanti allo Stato, in ordine all'individuazione dei criteri generali ai fini dell'elaborazione dei piani regionali dei rifiuti, nonché alla determinazione delle linee guida inerenti le forme ed i modi di cooperazione con gli enti locali, conferendo alla Regione un potere più incisivo nell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti (art. 195, comma 1, lettere m) e o), del decreto).

Con la disposizione di cui alla lettera e), la Regione acquisisce un maggiore peso nella definizione delle politiche ambientali, anche per quanto attiene alla fissazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali, per porre rimedio all'incertezza normativa e garantire un migliore e più uniforme trattamento dei rifiuti sul territorio regionale.

Ad oggi, infatti, nella materia della gestione dei rifiuti, non è ancora intervenuto il decreto ministeriale che avrebbe dovuto fissare i criteri di assimilazione dei rifiuti non domestici a quelli urbani ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del decreto n. 152/2006.

Infine, con le disposizioni di cui alle lettere f), g) e h), si prevede l'acquisizione in capo alla Regione delle competenze:

- di cui all'art. 195, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 152/2006, relative all'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- di cui all'art. 195, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, relativa alla determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;

- di cui all'art. 195, comma 2, lett. r) del D.Lgs. 152/2006, relative all'individuazione e alla disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del medesimo D.Lgs. 152/2006, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero.

Organizzazione della giustizia di pace

L'art. 15 (*Giudici di pace*) prevede la disciplina dell'organizzazione dei giudici di pace, attribuendone la nomina al Presidente della Regione nell'osservanza delle altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario. Si prevede altresì che spetti alla Regione la vigilanza sugli uffici dei Giudici di Pace e che con legge regionale possano essere istituiti uffici dei giudici di pace secondo le specifiche esigenze del territorio.

Tutela della salute

L'art. 16 (*Tutela della salute*) mira ad allineare la Regione Veneto sul modello delle altre Regioni a statuto speciale del Nord, dove il sistema sanitario regionale è auto finanziato e gestito. E' utile al riguardo ricordare che la sanità è uno dei pochi settori pubblici in cui l'Italia si trova ai primi posti nelle classifiche internazionali: secondo l'Ocse infatti si colloca al 2° posto per qualità e all'11° per livello di spesa. Questo è il dato di media del sistema italiano e dal momento che molte Regioni non brillano certo per efficienza nella gestione della sanità, significa che quel dato è dovuto all'eccellenza di alcuni modelli sanitari tra cui certamente rientra quello del Veneto, che è stata identificata tra le tre Regioni benchmark per la definizione dei costi standard nella sanità. E' quindi opportuno che tale modello venga valorizzato in termini di autonomia responsabile.

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

L'art. 17 (*Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi*), che prevede che la potestà legislativa nella materia "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi" spetti, ora, alla Regione del Veneto in base all'art. 117, quarto comma, della Costituzione. Tale, più ampia, potestà legislativa ha ad oggetto, in modo particolare, la disciplina della programmazione strategica in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, la disciplina degli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione, alla diffusione delle tecnologie, allo sviluppo sperimentale, al trasferimento tecnologico, ai programmi

delle imprese volti alla realizzazione o al miglioramento di prodotti o processi produttivi mediante l'innovazione tecnologica e non. La potestà legislativa di tipo residuale riguarda altresì lo sviluppo e il coordinamento delle iniziative di collaborazione tra Università, Centri di ricerca e imprese sul territorio regionale e la disciplina dei distretti industriali e delle altre forme aggregative d'impresa. La Regione, quindi, viene dotata di un ulteriore importante strumento per integrare le proprie strategie di programmazione e favorire il sostegno dello sviluppo socio-economico del e nel territorio.

L'art. 18 (*Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario*) attribuisce alla Regione del Veneto la competenza legislativa - che comunque dovrà essere esercitata nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni universitarie - con riferimento ad alcuni aspetti del sistema universitario strettamente legati alle politiche regionali volte a promuovere lo sviluppo economico del territorio veneto.

Al fine di realizzare percorsi qualificati di istruzione che garantiscano la formazione di professionalità effettivamente richieste dal mondo del lavoro e dal contesto sociale di riferimento, appare infatti indispensabile un maggiore raccordo tra il mondo universitario ed il mondo della produzione, tra la programmazione universitaria, con particolare riguardo all'istituzione di corsi di studio, e la programmazione rivolta allo sviluppo economico, produttivo, culturale, e sociale del territorio regionale.

In coerenza con il potenziamento del ruolo della Regione in sede di programmazione del sistema universitario, la Regione chiede di acquisire un'autonomia differenziata con riferimento alla disciplina della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema universitario regionale, anche al fine di orientare le successive scelte di programmazione, disciplinando altresì i rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali. Infine, la Regione chiede di assumere maggiore autonomia anche sotto il profilo del finanziamento delle Università insistenti sul territorio, garantendo così una programmazione a livello locale di maggior efficacia.

L'art. 19 (*Fondo rotativo per il sostegno alle imprese*) prevede che una quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, sia destinata alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese ubicate nel territorio del Veneto. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di tale quota possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative di detto fondo sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

L'art. 20 (*Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*) prevede che una quota del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in relazione

all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, sia destinata a garanzia dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese ubicate nel territorio del Veneto. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di tale quota possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative di detto fondo sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito il Mediocredito Centrale Spa, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

L'art. 21 (*Sostegno all'imprenditoria giovanile*) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni di sostegno all'imprenditoria giovanile. Dette funzioni saranno finanziate mediante l'attribuzione di una quota del fondo di cui all'art. 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)".

L'art. 22 (*Accreditamento delle agenzie per le imprese*) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni di accreditamento e vigilanza delle Agenzie per le imprese aventi sede operativa nel territorio regionale e con riferimento alle attività produttive e di prestazione di servizi localizzate nel Veneto. La norma in oggetto risponde a esigenze di trasparenza, economicità e snellimento delle procedure burocratiche connesse all'avvio di un'attività economica, poiché consente alla Regione, in relazione alle attività che rientrano nella sua competenza legislativa esclusiva, di determinare i propri criteri di accreditamento delle costituenti Agenzie delle imprese e di procedere alla vigilanza diretta sull'operato delle stesse.

La regionalizzazione delle predette funzioni semplificherebbe l'iter costitutivo delle Agenzie, a vantaggio delle 450.000 imprese venete che potrebbero così disporre di un unico interlocutore per tutte le vicende che riguardano la loro attività.

Governo del Territorio

L'art. 23 (*Governo del territorio*), riconosce alla Regione del Veneto una maggiore autonomia legislativa in materia di "Governo del territorio" tale da consentire una migliore e più razionale gestione del territorio anche in considerazione della specificità dello stesso.

In particolare, la disposizione prevede l'acquisizione in capo alla Regione della disciplina delle fasce cimiteriali e stradali dei limiti di altezza e di distanza tra fabbricati, in deroga alla disciplina sui limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi turistici e commerciali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, nonché della disciplina inerente della realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia con o senza ampliamento nelle fasce di rispetto

L'art. 24 (*Edilizia scolastica*) trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni in materia di gestione dei finanziamenti statali per l'edilizia scolastica, che oggi vengono distribuiti sul territorio a seguito di un complesso procedimento fondato sulla formulazione e approvazione di un programma regionale degli interventi, da valutarsi poi da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mediante il meccanismo del silenzio assenso. Anche in questo caso si assiste a una sostanziale duplicazione della medesima funzione burocratica di controllo: l'approvazione ministeriale, finalizzata a verificare la coerenza con gli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, infatti, ben potrebbe considerarsi già assolta mediante la formulazione del parere obbligatorio reso dagli uffici scolastici regionali prima dell'approvazione del programma degli interventi da parte delle Regioni.

La norma in oggetto dovrebbe consentire, con l'eliminazione dell'atto di approvazione ministeriale, un risparmio significativo di tempo.

L'art. 25 (*Gestione e riduzione del rischio sismico*) trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative all'utilizzo del Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32 bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 32 bis.

L'art. 26 (*Infrastrutture viarie*) prevede che siano trasferite al demanio regionale le strade attualmente classificate come appartenenti alla rete stradale nazionale che insistono nel territorio veneto, e che vengano conseguentemente trasferite le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di dette strade, attualmente gestite dall'ANAS.

Detto trasferimento (si tratterebbe di circa 700 Km di strade) andrebbe a completare il trasferimento già attuato con la Riforma in materia di decentramento amministrativo (riguardante complessivamente circa 2000 Km di strade), consentendo in tal modo la gestione unitaria della rete stradale viaria ordinaria di primo livello, con notevoli risparmi gestionali e finanziari.

L'art. 27 (*Agenzia del Demanio*) prevede che siano effettivamente trasferiti alla Regione del Veneto i beni del demanio marittimo e del demanio idrico che lo Stato già da anni avrebbe dovuto trasferire alle Regioni in attuazione del decreto legislativo sul cd. federalismo fiscale; conseguentemente è previsto il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative esercitate dall'Agenzia del Demanio - Filiale Veneto relativamente a detti beni.

L'art. 28 (*Regionalizzazione della Sovrintendenza per i Beni culturali*), trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni amministrative svolte dalle competenti Sovrintendenze per assicurare la massima efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione dei beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico di cui

agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, presenti sul territorio regionale.

A tal fine la valorizzazione dei beni culturali comprende ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne la fruizione, anche da parte delle persone diversamente abili, per promuovere lo sviluppo della cultura.

Considerato che circa l’80% del territorio veneto è sottoposto a vincolo storico-culturale, oltre che paesaggistico, la gestione diretta da parte della Regione di dette funzioni per i beni culturali ubicati sul territorio veneto consentirà la riduzione dei costi e dei tempi di procedimento, eviterà eventuali duplicazioni di procedure e consentirà di pronunciare un parere “vicino al territorio”, in collaborazione con gli enti locali interessati.

L’art. 29 (*Funzioni in materia di gestione del demanio marittimo nella Laguna di Venezia*) mette in evidenza che alle Regioni e agli Enti Locali sono state conferite - dall’art. 105, comma 2, lettera l), del D.lgs. n. 112/1998 - le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio marittimo, ad eccezione delle cd. aree di preminente interesse nazionale individuate con il d.p.c.m. 21 dicembre 1995, tra cui la Laguna di Venezia.

Ad oggi, con riguardo alla Laguna di Venezia, esiste una situazione di eccessiva frammentazione di competenze che vede operare in ambito lagunare, in base alle specifiche competenze, molti Enti quali lo Stato (con il provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui sono state trasferite le funzioni storicamente svolte dal Magistrato alle Acque, le Capitanerie di Porto e l’Autorità Portuale di Venezia), la Regione del Veneto e i Comuni di Venezia e Chioggia.

Il permanere di questa frammentazione di competenze nel territorio del Veneto non risponde ad un razionale criterio di ripartizione dei compiti, anzi, è contraria al principio di unitarietà di governo e gestione alla base di tutta la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

E’, quindi, necessario porre fine a tale anomalia, per consentire all’Amministrazione regionale di esercitare le proprie funzioni secondo una visione organica e complessiva delle problematiche concernenti la Laguna di Venezia e per garantire un organico assetto organizzativo e funzionale dell’esercizio delle funzioni nelle materie in questione.

Per realizzare pertanto l’obiettivo di una migliore e più efficiente azione amministrativa nel delicato ambito lagunare, alla Regione del Veneto, già titolare di importanti compiti di disinquinamento del bacino scolante della Laguna di Venezia, viene riconosciuto un ruolo di maggior peso, anche nella programmazione e realizzazione delle azioni volte alla salvaguardia fisica e ambientale della Laguna, mediante l’acquisizione delle funzioni già spettanti al Magistrato alle Acque.

Inoltre, in relazione alla gestione della Laguna di Venezia, l’acquisizione di maggiore autonomia da parte della Regione riguarda anche le funzioni in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento agli interventi di difesa delle coste, previste dall’art. 89, comma 1, lettera h), del decreto n. 112/1998 e rimaste in capo allo Stato.

Rapporti internazionali e con l'Unione Europea della Regione Veneto

L'art. 30 (*Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione Veneto*), prevede che nella materia dei “rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni” spetti alla Regione del Veneto la più ampia potestà legislativa riconosciuta ai sensi dell'art.117, quarto comma, della Costituzione, nel rispetto, comunque, della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali di cui al primo comma dell'art. 117 della Costituzione, nonché - posta la peculiarità della materia - delle “norme di procedura stabilite da legge dello Stato” di cui al quinto comma dell'art. 117 Cost. Quest'ultimo, infatti, individua – così come confermato dall'orientamento della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 239/2004) – una competenza statale ulteriore e speciale rispetto a quella contemplata dall'art. 117, terzo comma, Cost., concernente il più ampio settore “dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni” e relativa al consueto potere di dettare i principi fondamentali con riguardo a tutte le materie elencate nel predetto comma. Ciò premesso, con la proposta formulata si intendono rafforzare gli strumenti a disposizione della Regione nell'esercizio del c.d. “potere estero”, in considerazione della peculiare e strategica posizione che la stessa ricopre nel contesto europeo.

Protezione civile

L'art. 31 (*Protezione civile*) riconosce alla Regione del Veneto la competenza legislativa a disciplinare il potere del Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al verificarsi di eventi calamitosi che interessano il territorio regionale.

In particolare si prevede che il Presidente della Giunta regionale, al fine di vedere attuati nel territorio regionale gli interventi di emergenza conseguenti a uno stato di crisi, possa emanare ordinanze in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

L'art. 32 (*Tributi regionali e locali*) conferisce alla Regione Veneto la stessa manovrabilità sui tributi propri derivati regionali e locali che è stata accordata dalla legge dello Stato alle Regioni speciali con essa confinanti.

L'art. 33 (*Fondo di garanzia per le opere pubbliche*) prevede che una quota del Fondo di garanzia per le opere pubbliche di cui all'art. 2, commi 264 e 265, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, sia destinata al sostegno finanziario dei

lavori di competenza dei soggetti privati titolari di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche nel territorio del Veneto. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di tale quota possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati, con contestuale trasferimento ai medesimi in regime di fondi amministrati delle risorse regionalizzate. Le disposizioni attuative di detto fondo sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

L'art. 34 (*Regionalizzazione delle operazioni di capitalizzazione svolte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA*) prevede che venga destinata alle imprese agricole localizzate nella Regione del Veneto una quota del Fondo di garanzia ISMEA, con le relative dotazioni, la quale dovrà essere calcolata in base all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, al fine di ottenere una più equa distribuzione delle risorse nel territorio nazionale. La regionalizzazione del fondo dovrebbe permettere una gestione più efficace dello stesso e una maggiore efficienza nella distribuzione delle risorse, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118 Cost. Il fondo di garanzia ISMEA costituisce uno degli strumenti più significativi per facilitare l'accesso al credito da parte degli imprenditori agricoli, mediante la concessione di garanzie finanziarie.

Le operazioni condotte a valere sulle risorse indicate possono essere effettuate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito l'ISMEA, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Ai commi 4, 5 e 6 è previsto che una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in base all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, venga finalizzata alla realizzazione di operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazione di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ubicati nel territorio del Veneto. Le operazioni condotte a valere sulle risorse indicate possono essere effettuate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. Le disposizioni attuative sono definite con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

L'art. 35 (*Devoluzione di una quota del finanziamento statale ad AGEA*) prevede la devoluzione alla Regione del Veneto di una quota delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni di organismo pagatore dell'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (le cui funzioni sono state successivamente disciplinate dall'art. 12 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - legge di stabilità 2014), relativamente al territorio regionale.

La regionalizzazione delle risorse potrebbe essere destinata al finanziamento delle funzioni svolte dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con legge regionale del Veneto 9 novembre 2001 n. 31, favorendo altresì ulteriori interventi destinati al sostegno e allo sviluppo della produzione agricola sul territorio regionale.

Commercio con l'estero

L'art. 36 (*Commercio con l'estero*) prevede che la Regione del Veneto eserciti, per sostenere le attività del sistema regionale, azioni di promozione e funzioni relative alla organizzazione, nonché che coordini le attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche e incontri operativi di commercializzazione, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali e le associazioni di categoria.

Soprattutto prevede che la Regione Veneto possa istituire marchi collettivi indicanti l'origine geografica dei prodotti, purché, in conformità al diritto comunitario, siano accessibili a tutti i produttori europei. Questa disposizione si rende necessaria per proteggere la Regione dalle ricorrenti, e spesso infondate, impugnative statali al riguardo.

Tutela e sicurezza del lavoro

L'art. 37 (*Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro*) è diretto a stabilizzare le convenzioni per i Centri per l'impegno e a riconoscere alla Regione la competenza ad emanare proprie discipline in materia di collocamento ordinario, del collocamento mirato e dei servizi per l'impiego, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. Inoltre prevede che la Regione, nell'ambito di specifici accordi con lo Stato, possa introdurre strumenti di incentivazione a sostegno della ricollocazione dei lavoratori in difficoltà occupazionale, in particolare a valere sul Fondo Nazionale per l'Occupazione e sul Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

Si prevede inoltre che sia delegata alla Regione la vigilanza sull'osservanza delle norme di tutela sociale del lavoro, della sicurezza tecnica e dell'igiene del lavoro.

L'art. 38 (*Istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive*), sul modello già in vigore in Trentino prevede la regionalizzazione della cassa integrazione guadagni e la istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale

L'art. 39 (*Rafforzamento del ruolo della Regione nel controllo e nella gestione dei flussi migratori*) prevede che lo Stato, in attuazione dell'art.118, III comma, Cost. valorizzi il ruolo della Regione del Veneto nella determinazione e gestione dei flussi migratori per ragioni economiche e stabilisce che, in tal senso, sia riconosciuta una competenza

regionale di introdurre misure complementari di controllo in collaborazione con gli ispettorati territoriali del lavoro al fine di contrastare situazioni di irregolarità.

L'art. 40 (*Tenuta e vigilanza dell'Albo delle Società Cooperative*) prevede la regionalizzazione delle funzioni di tenuta dell'Albo delle imprese cooperative e delle connesse funzioni di vigilanza, analogamente a quanto già avviene con riferimento all'albo delle imprese artigiane. Per la gestione dell'Albo, la Regione si dovrà avvalere delle Camere di commercio. Questa norma risponde a esigenze di semplificazione e controllo sull'operato delle società cooperative. In particolare, nell'ottica di una maggiore autonomia impositiva della Regione, prevista dalla legge n. 42/2009, il trasferimento delle competenze in oggetto dovrebbe consentire un più efficiente coordinamento tra il tessuto produttivo e il sistema tributario, a vantaggio delle 4.574 imprese cooperative che attualmente operano in Veneto.

Professioni

L'art. 41 (*Professioni turistiche*) stabilisce la competenza della Regione Veneto a dettare apposite norme, per gli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, in materia di professioni turistiche, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.

Alimentazione

L'art. 42 (*Funzioni ispettive in materia agroalimentare*) trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni in materia di tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, attualmente svolte da un apposito Ispettorato istituito presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF).

Il comma 2, inoltre, trasferisce alla Regione del Veneto le funzioni di controllo nel settore ortofrutticolo, attualmente gestite da Agecontrol S.p.A.

Tali attività, per quanto attiene alla materia agricoltura, sono di competenza esclusiva regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, mentre per quanto attiene alla materia alimentazione e tutela della salute sono di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La regionalizzazione della struttura ICQRF e di Agecontrol S.p.A., oltre a consentire la compiuta attuazione del disposto costituzionale, consentirebbe l'organica integrazione delle funzioni regionali in materia di agricoltura, mediante la concentrazione in capo alla Regione delle funzioni ispettive, attualmente gestite dallo Stato.

La norma in oggetto si fonda anche sul rilievo che la Regione del Veneto, già da anni, persegue una decisa politica nel campo della sicurezza alimentare, della tracciabilità delle

produzioni agroalimentari e della vigilanza e controllo sui prodotti con qualità regolamentata, che può trovare nella regionalizzazione delle strutture statali il necessario completamento a livello operativo delle attività di competenza regionale.

L'art. 43 (*Prodotti biologici*) prevede che la Regione del Veneto possa dettare la disciplina per l'attuazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica, che nell'ambito del proprio territorio sia l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica.

Ordinamento sportivo

L'art. 44 (*Sviluppo del sistema sportivo regionale e promozione territoriale*) dispone, in analogia con quanto avviene nelle Province autonome di Trento e Bolzano, che la Regione del Veneto valorizzi, attraverso l'ideazione di progetti intersettoriali, le discipline sportive strategiche per la promozione territoriale e che programmi azioni di marketing turistico-territoriale.

Inoltre stabilisce la possibilità per la Regione di individuare le modalità per la valorizzazione dei risultati sportivi attraverso il riconoscimento di crediti formativi per gli atleti-studenti, nonché di promuovere con appositi contributi lo sport per le persone con disabilità, fino a concorrere alle spese sostenute dalle associazioni sportive per l'acquisto e la sostituzione di specifiche attrezzature individuali per la pratica di una disciplina sportiva da parte di ~~loro~~ atleti con disabilità

Porti e aeroporti civili

L'art. 45 (*Competenza sulla nomina del Presidente dell'autorità di Sistema Portuale*) assegna alla Giunta regionale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la nomina del presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

L'art. 46 (*Costituzione di una Zona Franca*) disciplina l'impegno congiunto del Governo italiano e della Regione del Veneto per istituire una zona franca fondata sui il principio della libertà di transito ed accesso e su quello della extraterritorialità doganale.

Grandi reti di trasporto e di navigazione

L'art. 47 (*Regionalizzazione del Fondo per il trasporto pubblico locale*) stabilisce che il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale sia direttamente gestito dalla Regione del Veneto, riconoscendo alla stessa la quota dell'aliquota di compartecipazione su gasolio e benzina di autotrazione raccolta sul proprio territorio.

Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale

L'art. 48 (*Competenze della Regione*) in analogia con quanto previsto dalle norme delle Province autonome di Trento e Bolzano, prevede che la Regione del Veneto abbia la potestà, in armonia con la Costituzione, nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali della materia, di emanare norme legislative in relazione all'ordinamento delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale. In questo modo viene opportunamente rafforzato il ruolo della Regione in questo settore, realizzando così una evoluzione quanto mai opportuna date le note e drammatiche vicende che hanno interessato il territorio.

L'art. 49 (*Sostegno al credito regionale*) prevede che sia attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell'imposta di bollo dovuta sui conti correnti aperti presso istituti di credito a carattere regionale in modo da potere finanziare gli interventi regionali in materia di casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale.

L'art. 50 (*Fondo mutualistico regionale per la tutela dei depositanti del credito cooperativo*) prevede l'istituzione di un Fondo mutualistico regionale destinato alla tutela dei depositanti del credito cooperativo.

Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

L'art. 51 (*Ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario*) similmente a quanto dispone il precedente articolo prevede un ruolo normativo della Regione del Veneto in relazione all'ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario. L'esercizio delle funzioni statali in materia è subordinato all'espletamento di adeguate forme di raccordo con la Regione del Veneto.

Ordinamento della comunicazione

L'art. 52 (*Coordinamento informatico*) stabilisce, per evitare il ripetersi di prassi statali poco rispettose dell'autonomia regionale, che in tutti i casi in cui le riforme dirette a realizzare il coordinamento informativo, statistico e informatico coinvolgono l'organizzazione amministrativa regionale sia necessario che le normative statali di attuazione prevedano una intesa con la Regione stessa.

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

L'art. 53 (*Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia*) prevede il trasferimento in capo alla Regione del Veneto di una serie di funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia ad oggi di competenza statale ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. g), del decreto legislativo n. 112/1998.

Si tratta in particolare delle funzioni autorizzatorie relative:

- 1) alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, elevando il limite di potenza da 300 a 900 MW, nonché delle opere connesse e degli interventi di modifica e di potenziamento;
- 2) alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione superiore a 150 KV facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale;
- 3) alla costruzione e all'esercizio di gasdotti e di oleodotti e di reti di trasporto di fluidi termici facenti parte della rete nazionale, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale.

Ulteriore funzione della quale la Regione del Veneto chiede il trasferimento è quella relativa al rilascio delle concessioni allo stoccaggio di gas naturale in giacimento o unità geologica profonda di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Il trasferimento delle funzioni sopra descritte consentirebbe una valutazione dell'impatto sul territorio più appropriata, un'accelerazione del procedimento autorizzatorio, un maggiore coinvolgimento degli EE.LL. interessati.

La Regione, infatti, è l'ente deputato ad assicurare il necessario equilibrio ambientale e territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche qualora gli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Al fine di garantire il necessario coordinamento tra le funzioni statali e regionali, trattandosi di opere infrastrutturali di interesse nazionale, la norma prevede che le competenze autorizzatorie siano esercitate previa intesa con lo Stato sentite le Regioni interessate.

L'art. 54 (*Regionalizzazione del gettito dell'accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto*) disciplina l'attribuzione alla Regione del Veneto del gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", sarà determinata in misura corrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi *offshore* ubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio nazionale nell'anno corrispondente. Le modalità operative connesse all'attuazione di questa regionalizzazione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

L'art. 55 (*Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi*) prevede il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni amministrative concernenti le attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, permettendo quindi una gestione efficiente di risorse di strategica importanza ed una migliore valutazione dell'impatto sul territorio di tali attività

L'art. 56 (*Lavorazione e stoccaggio degli oli minerali*) prevede l'attribuzione alla Regione del Veneto delle funzioni amministrative per l'individuazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, modifica e dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, lettera c), punto 5), della legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

L'art. 57 (*Necessità della Intesa con la Regione per la localizzazione degli impianti di incenerimento*) prevede che gli impianti di incenerimento con recupero energetico, non possano essere localizzati dalle normative nazionali sul territorio della Regione Veneto senza che sia stata raggiunta un'intesa con la stessa Regione, nonché senza che siano state esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto delle disposizioni regionali.

L'art. 58 (*Divieto di attività estrattive nel Golfo di Venezia*) stabilisce, in linea peraltro con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2017 che lo svolgimento di attività estrattive di idrocarburi nel Golfo di Venezia sia vietato sino a quando non sia definitivamente accertata, sulla base di una intesa con la Regione Veneto, la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.

Previdenza complementare e integrativa

L'art. 59 (*Previdenza complementare*) dispone l'attribuzione alla Regione del Veneto del gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari". Tali risorse concorrono al finanziamento degli interventi regionali a sostegno della diffusione su base territoriale della previdenza complementare.

Si prevede altresì che la Regione sia competente per l'istituzione di Fondi di previdenza complementare e integrativa a valenza territoriale.

L'art. 60 (*Istituzione del Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari*) prevede l'istituzione di un Fondo, alimentato mediante l'attribuzione alla Regione dell'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare, funzionale all'attivazione di

interventi a sostegno delle responsabilità familiari, in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale.

Da ultimo, il **capo III** si compone di un unico articolo art. 61 (*Disposizioni transitorie e finali*) e disciplina la decorrenza delle nuove funzioni, ne garantisce la stabilità e dispone che a seguito del trasferimento delle stesse le amministrazioni statali riducano, per evitare duplicazioni di spese a carico dei cittadini il proprio personale e le proprie strutture, in misura corrispondente a quanto trasferito alla Regione.



Disegno di legge d’iniziativa della Giunta regionale concernente “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione relativa a “Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

1. Nelle seguenti materie sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione del Veneto secondo quanto specificato dagli articoli da 3 a 60.

A) di competenza esclusiva statale:

- 1) “Norme generali sull’istruzione”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
- 2) “Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
- 3) “Organizzazione della giustizia di pace”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

B) di competenza concorrente, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

- 1) “Tutela della salute”;
- 2) “Istruzione”;
- 3) “Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi”;
- 4) “Governo del territorio”;
- 5) “Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”;
- 6) “Rapporti internazionali e con l’Unione Europea” della Regione;
- 7) “Protezione civile”;
- 8) “Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”;
- 9) “Commercio con l’estero”
- 10) “Tutela e sicurezza del lavoro”
- 11) “Professioni”
- 12) “Alimentazione”;
- 13) “Ordinamento sportivo”;
- 14) “Porti e aeroporti civili”;
- 15) “Grandi reti di trasporto e di navigazione”;
- 16) “Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale”;
- 17) “Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale”
- 18) “Ordinamento della comunicazione”;
- 19) “Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”;

20) “Previdenza complementare e integrativa”.

2. La Regione esercita le competenze legislative attribuite nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Art. 2 – Attribuzione di risorse ai sensi dell’art.119 Cost.

1. Spettano complessivamente alla Regione, oltre agli attuali tributi propri e alle specifiche devoluzioni di gettiti indicate nelle singole disposizioni, le seguenti quote di compartecipazione ai tributi erariali riscossi nel territorio della Regione stessa:

- 1) nove decimi del gettito dell’Irpef;
- 2) nove decimi del gettito dell’Ires;
- 4) nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto.

2. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla Regione sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della Regione.

3. La determinazione delle quote di cui al comma 2 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale.

4. I gettiti di spettanza regionale dell’imposta sul reddito delle società, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 3, sono quantificati sulla base dell’incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale accertato dall’Istituto nazionale di statistica.

5. Mediante appositi accordi tra lo Stato e la Regione, sono individuati, per ciascuna materia, i beni e le risorse umane e strumentali in dotazione allo Stato che devono essere oggetto di trasferimento.

7. Gli accordi di cui al comma 5 disciplinano anche le procedure e le modalità dei trasferimenti, nonché il contestuale riordino delle strutture organizzative dello Stato.

Capo II

Settori organici di materie in cui lo Stato riconosce forme e condizioni di maggiore autonomia

Istruzione

Art. 3 - Norme generali sull’istruzione

1. Nella materia “Norme generali sull’istruzione”, spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento:

- a) alla disciplina delle finalità, delle funzioni e dell’organizzazione del sistema educativo

regionale di istruzione e formazione, nel quadro del sistema educativo concordato a livello nazionale;

- b) alla disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) per la partecipazione delle istituzioni scolastiche regionali alle iniziative nazionali;
- c) alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- d) alla disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile.

Art. 4 – Ulteriori competenze regionali in materia di istruzione

1. Nella materia "Istruzione", spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) alla disciplina della programmazione delle reti scolastica sul territorio regionale, inclusi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le istituzioni scolastiche;
- c) alla disciplina dell'assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie del Veneto;
- d) alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola;
- e) alla disciplina dell'educazione degli adulti.

Art. 5 - Disciplina relativa al personale delle istituzioni scolastiche regionali

1. Con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione istituisce i ruoli del personale delle istituzioni scolastiche e formative regionali e ne determina la consistenza organica.

2. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge dalla vigente normativa statale in materia di pubblico impiego, sono disciplinati, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da contratti collettivi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale di comparto, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.

3. Le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in materia di istruzione, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o regionale, sono esercitate, nell'ambito del territorio regionale, dalla Regione del Veneto.

4. Tra le attribuzioni di cui al comma 3, sono comprese le funzioni esercitate dall'Ufficio scolastico regionale e connesse alla titolarità e gestione del rapporto organico e di servizio del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle

istituzioni scolastiche e formative regionali. Sono conseguentemente trasferite alla Regione del Veneto le risorse umane assegnate all'Ufficio scolastico regionale, comprese le sue articolazioni a livello provinciale.

Art. 6 - Finanziamento delle scuole paritarie

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi destinati alle scuole paritarie presenti sul territorio regionale.

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nonché valorizzazione dei beni culturali e ambientali e organizzazione di attività culturali

Art. 7 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

1. Nella materia "Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riguardo alla disciplina degli scarichi e con particolare riferimento alla disciplina dell'accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", dell'irrogazione e della riscossione delle relative sanzioni amministrative.

2. La Regione determina, sulla scorta del proprio Piano di Tutela delle Acque, i limiti allo scarico degli impianti che recapitano nella Laguna di Venezia e nel suo Bacino Scolante.

Art. 8 - Tutela dei beni culturali

1. Nella materia "Tutela dei beni culturali", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento:

- a) ai beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etno-antropologico presenti sul territorio regionale;
- b) ai beni librari e archivistici presenti sul territorio regionale.

Art. 9 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali

1. Nella materia "Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

2. La potestà legislativa di cui al comma 1 ha ad oggetto la valorizzazione e l'organizzazione di attività culturali e di spettacolo in relazione a tutti i beni presenti sul territorio regionale, indipendentemente dalla titolarità del bene stesso, nonché la disciplina degli interventi a favore del patrimonio culturale di origine veneta che si trova all'estero.

Art. 10 - Tutela paesaggistica

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva della Regione del Veneto.
2. La Regione esercita altresì la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prescindendo dal parere della Sovrintendenza.

Art. 11 - Valutazione di impatto ambientale

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", attinente ai progetti di competenza statale, indicati nell'Allegato II del decreto, finalizzati alla realizzazione di opere ubicate esclusivamente nel territorio della Regione.
2. Con riferimento ai progetti di opere di cui al comma 1, la Regione applica il medesimo procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo alle opere di sua esclusiva competenza.

Art. 12 - Pesca e acquacoltura

1. Le Commissioni Consultive Locali, istituite ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.38", sono competenti ad esprimere il parere sui decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, sulla tutela e gestione delle risorse ittiche in relazione alle attività di pesca esercitate entro le tre miglia dalla terraferma (piccola pesca costiera), relativamente al territorio della Regione.
2. Sono altresì trasferite alla Regione le funzioni amministrative in materia di conservazione e gestione delle risorse ittiche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, ivi compresa la definizione del Piano di Gestione, nonché le funzioni relative alle attività connesse alla pesca di cui all'articolo 7 del medesimo decreto entro le tre miglia dalla terraferma.

Art. 13 - Riconoscimento delle acque minerali naturali

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di riconoscimento delle acque minerali naturali di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, relativa all'utilizzazione e alla

commercializzazione delle acque minerali naturali”, nel rispetto delle linee guida determinate dal competente Ministero.

Art. 14 – Ulteriori funzioni regionali in materia di tutela dell’ambiente

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le seguenti funzioni amministrative in materia di tutela dell’ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, esercitate dallo Stato:

- a) indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 195, comma 1, lettera h), del decreto;
- b) determinazione di criteri generali, ai fini dell’elaborazione dei piani regionali di cui all’articolo 199 del decreto, con particolare riferimento alla determinazione delle linee guida per l’individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per il coordinamento dei piani stessi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 195, comma 1, lettera m), del decreto;
- c) determinazione delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in deroga a quanto previsto dall’articolo 195, comma 1, lettera o), del decreto;
- d) indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l’emanazione di specifiche linee guida, per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall’articolo 195, comma 1, lettera q), del decreto;
- e) determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall’articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto;
- f) competenze di cui all’art. 195, comma 1, lett. p) del d.lgs. 152/2006;
- f) competenze di cui all’art. 195, comma 2, lett. g) del d.lgs. 152/2006;
- g) competenze di cui all’art. 195, comma 2, lett. r) del d.lgs. 152/2006.

Organizzazione della Giustizia di Pace

Art. 15 – Organizzazione della Giustizia di Pace

1. Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall’ufficio dei giudici di pace provvede il Presidente della Regione, osservate le altre norme in materia, stabilite dall’ordinamento giudiziario.
2. Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell’autorizzazione, nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.
3. La vigilanza sugli uffici dei Giudici di Pace è esercitata dalla Regione.
4. Con legge regionale possono essere istituiti uffici dei giudici di pace secondo le specifiche esigenze del territorio regionale.

Tutela della salute

Art. 16 – Tutela della salute

1. Nella materia “Tutela della salute” spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell’art.117, quarto comma, della Costituzione con riferimento ad ogni aspetto relativo alla organizzazione e al governo del sistema sanitario regionale, inclusa la disciplina del reclutamento e del regime dei dirigenti e dei dipendenti del servizio sanitario regionale.

2. Il finanziamento del sistema sanitario regionale avviene a carico del bilancio regionale.

3. La Regione si assume la responsabilità esclusiva del proprio sistema sanitario regionale, salvo che per la determinazione dei diritti e dei livelli essenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale che rimane di competenza della legge statale.

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi**Art. 17 - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi**

1. Nella materia “Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi”, spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con riferimento:

- a) alla disciplina di programmazione strategica in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- b) alla disciplina degli interventi di sostegno: alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie, allo sviluppo sperimentale, al trasferimento tecnologico, ai programmi delle imprese volti alla realizzazione o al miglioramento di prodotti o processi produttivi mediante l’innovazione tecnologica e non;
- c) allo sviluppo e coordinamento delle iniziative di collaborazione tra Università, Centri di ricerca e imprese sul territorio regionale;
- d) alla disciplina dei distretti industriali e delle altre forme aggregative d’impresa.

Art. 18 – Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale

1. Nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni universitarie, la Regione del Veneto concorre:

- a) alla disciplina della programmazione universitaria, con particolare riferimento all’istituzione di corsi di studio, anche in coerenza con le esigenze espresse dal contesto economico, produttivo e sociale veneto;
- b) alla disciplina della valutazione del sistema universitario regionale, e dei rapporti di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la

partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali;
c) al finanziamento del sistema universitario regionale.

Art. 19 - Fondo rotativo per il sostegno alle imprese

1. Una quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati destinati allo sviluppo delle imprese ubicate nel territorio del Veneto.

2. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 20 - Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata a garanzia dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore dello sviluppo delle piccole e medie imprese ubicate nel territorio del Veneto.

2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito il Mediocredito Centrale Spa, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 21 - Sostegno all'imprenditoria giovanile

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni di sostegno all'imprenditoria giovanile finanziate mediante una quota del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)".

Art. 22 - Accredimento delle agenzie per le imprese

1. Con riferimento alle attività produttive e di prestazione di servizi localizzate nel territorio del Veneto, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della

Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 “Regolamento recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni di accreditamento e vigilanza delle Agenzie per le imprese aventi sede operativa nel territorio regionale

Governo del territorio

Art. 23 - Governo del territorio

1. Nella materia “Governo del territorio”, spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione con riferimento:

- a) alla disciplina delle fasce di rispetto cimiteriali e stradali dei limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi turistici e commerciali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti;
- b) alla disciplina inerente la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia.

Art. 24 - Edilizia scolastica

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative all’attività di programmazione generale e annuale degli interventi a favore dell’edilizia scolastica, ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”.

2. La Regione disciplina le procedure di attuazione e finanziamento degli interventi sul proprio territorio.

Art. 25 - Gestione e riduzione del rischio sismico

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative all’utilizzo del Fondo per interventi straordinari di cui all’articolo 32 bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 32 bis.

Art. 26 - Infrastrutture viarie

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1 bis del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell’articolo 98, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, sono trasferite al demanio della Regione del Veneto le strade comprese nella rete stradale nazionale insistente nel territorio veneto ed individuate nella Tabella allegata al medesimo Decreto

2. Sono conseguentemente trasferite alla Regione le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1, ivi comprese la nuova costruzione o il miglioramento delle strade esistenti, nonché la vigilanza sulle strade stesse.

Art. 27 – Regionalizzazione della Agenzia del Demanio

1. Sono trasferiti alla Regione del Veneto i beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

2. Sono conseguentemente trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative esercitate dall'Agenzia del Demanio - Filiale Veneto relativamente ai beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui al comma 1.

Art. 28 - Regionalizzazione della Sovrintendenza per i Beni culturali

1. Per assicurare la massima efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione dei beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", presenti sul territorio regionale, sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative svolte dalle competenti Sovrintendenze.

2. Ai fini del comma 1, la valorizzazione dei beni culturali comprende ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne la fruizione, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.

Art. 29 – Funzioni in materia di gestione del demanio marittimo sulla Laguna di Venezia

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative già esercitate dallo Stato sulla Laguna di Venezia mediante il Magistrato alle Acque, e trasferite al provveditorato interregionale per le opere pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento:

a) alla gestione del demanio marittimo di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

b) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale o interregionale di cui all'articolo 105, comma 2, lettera e), del decreto n. 112/1998;

c) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto n. 112/1998;

d) alla salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 “Interventi per la salvaguardia di Venezia” e alle ulteriori norme vigenti in materia.

Rapporti internazionali e con l’Unione Europea della Regione Veneto

Art. 30 - Rapporti internazionali e con l’Unione europea della Regione Veneto

1. Nella materia “Rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni”, spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, fermo il rispetto delle norme di procedura di cui al quinto comma dello stesso articolo.

2. Nelle materie di cui alla presente proposta, la Regione del Veneto partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato, al quale spettano la disciplina e l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza della Regione, ai sensi degli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione.

Protezione civile

Art. 31 - Protezione civile

1. Nella materia “Protezione civile”, spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con riferimento al potere del Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze, in deroga alla normativa regionale e statale vigente, al verificarsi o nell’imminenza degli eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” che per natura ed estensione possono essere considerati di rilevanza regionale in quanto comportano l’intervento di più enti competenti in via ordinaria.

2. Il Presidente della Giunta regionale, nell’esercizio dei poteri di cui al comma 1, può avvalersi di commissari delegati.

3. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 hanno efficacia limitatamente al territorio regionale e devono essere conformi ai requisiti prescritti dalla legge.

4. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e comunicate al Dipartimento di protezione civile e agli enti locali interessati.

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

Art. 32 - Tributi regionali e locali

1. La Regione, relativamente ai tributi erariali regionali e locali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può in ogni caso con legge regionale modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.
2. La Regione può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

Art. 33 - Fondo di garanzia per le opere pubbliche

1. Una quota del Fondo di garanzia per le opere pubbliche di cui all'articolo 2, commi 264 e 265, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata al sostegno finanziario dei lavori di competenza dei soggetti privati titolari di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche nel territorio del Veneto.
2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati, con contestuale trasferimento ai medesimi in regime di fondi amministrati delle risorse di cui al comma 1.
3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 34 - Regionalizzazione delle operazioni di capitalizzazione svolte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)

1. Una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38", e del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 14 febbraio 2006 "Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102", determinata in base all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, è finalizzata alla attività di rilascio di garanzie a fronte di finanziamenti destinati alle imprese agricole, nonché a presidio delle operazioni di credito agrario concesse ai sensi degli articoli 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" alle imprese operanti nei settori agricoli, agroalimentari e della pesca ubicate nel territorio del Veneto.

2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.
3. Con apposito provvedimento della Regione del Veneto, sentito l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono definite le disposizioni attuative di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.
4. Una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in base all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, è finalizzata alla realizzazione di operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazione di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ubicati nel territorio del Veneto.
5. Le operazioni condotte a valere sulle risorse di cui al comma 4 possono essere effettuate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.
6. Con apposito provvedimento della Regione del Veneto, sentito l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, sono definite le disposizioni attuative di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 35 - Devoluzione di una quota del finanziamento statale ad AGEA

1. E' attribuita alla Regione del Veneto una quota delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni di organismo pagatore dell'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", relativamente al territorio regionale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento delle funzioni svolte dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con legge regionale del Veneto 9 novembre 2001 n. 31, nonché agli ulteriori interventi destinati al sostegno e allo sviluppo della produzione agricola sul territorio regionale.

Commercio con l'estero

Art. 36 – Commercio con l'estero

1. La Regione Veneto esercita, sostenere le attività del sistema regionale, attraverso azioni di promozione la funzioni relative alla organizzazione e al coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche e incontri operativi di commercializzazione, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali e le associazioni di categoria.
2. La Regione Veneto può altresì istituire marchi collettivi indicanti l'origine geografica dei prodotti, accessibili a tutti i produttori europei.

Tutela e sicurezza del lavoro

Art. 37 - Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro, nonché delle funzioni regionali in materia di collocamento e di incentivi all'assunzione

1. Al fine di rafforzare il sistema regionale dei servizi per il lavoro ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n.3 e in riferimento al "piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 150/2015, i costi del personale e gli altri costi di funzionamento vengono riconosciuti nella misura prevista dalla convenzioni in vigore per la durata di 10 anni al netto dei costi di rafforzamento del personale a termine dei Centri per l'Impiego.
2. Alla Regione del Veneto è riconosciuta la competenza ad emanare proprie discipline in materia di collocamento ordinario, del collocamento mirato e dei servizi per l'impiego, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.
3. La Regione del Veneto, nell'ambito di specifici accordi con lo Stato, può introdurre strumenti di incentivazione a sostegno della ricollocazione dei lavoratori in difficoltà occupazionale, in particolare a valere sul Fondo Nazionale per l'Occupazione e sul Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.
4. Alla Regione del Veneto è delegata la vigilanza sull'osservanza delle norme di tutela sociale del lavoro, della sicurezza tecnica e dell'igiene del lavoro.

Art. 38. Istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive.

1. Sono delegate alla Regione del Veneto le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. La Regione può regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, anche utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio.
2. La Regione può sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n.148.

Art. 39 - Rafforzamento del ruolo della Regione nel controllo e nella gestione dei flussi migratori per ragioni economiche

1. Lo Stato, in attuazione dell'art.118, III comma, valorizza il ruolo della regione Veneto nella determinazione e gestione dei flussi migratori per ragioni economiche.
2. Alla Regione del Veneto è riconosciuta la potestà di introdurre misure complementari di controllo in collaborazione con gli ispettorati territoriali del lavoro al fine di contrastare situazioni di irregolarità.

Art. 40 - Tenuta e vigilanza dell'Albo delle Società Cooperative

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di tenuta e gestione dell'Albo delle società cooperative, di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 *sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile", relativamente alle società aventi la propria sede legale nel territorio della Regione.
2. A tal fine, è istituito un apposito Albo regionale delle società cooperative.
3. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla vigilanza sugli enti cooperativi di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142 recante: Revisione della legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", relativamente alle società iscritte all'Albo regionale di cui al comma 2.

Professioni

Art. 41 – Professioni turistiche

1. La Regione del Veneto può dettare apposite norme, per gli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, in materia di professioni turistiche, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.

Alimentazione

Art. 42 - Funzioni ispettive in materia agroalimentare

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative svolte dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF) ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n.105.
2. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni relative all'effettuazione dei controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, svolte da Agecontrol S.p.a., ai sensi dell'articolo 18, comma 1 bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f) g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38", come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22 "Interventi urgenti nel settore agroalimentare", convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

3. Al fine di garantire l'adeguato esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite alla Regione del Veneto, secondo le modalità individuate dal decreto di cui all'articolo 20, comma 1, le risorse umane, strumentali e organizzative attualmente assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate a livello regionale sono acquisiti dalla Regione.

Art. 43 – Prodotti biologici

1. La Regione del Veneto detta la disciplina per l'attuazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica, relativa al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

2. Nell'ambito del suo territorio la Regione del Veneto è l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica.

Ordinamento sportivo

Art. 44 – Sviluppo del sistema sportivo regionale e promozione territoriale

1. Per favorire il posizionamento strategico dell'offerta territoriale della Regione del Veneto, la Regione valorizza, attraverso l'ideazione di progetti intersettoriali, le discipline sportive strategiche per la promozione territoriale. I progetti comportano il coinvolgimento degli operatori economici locali, delle associazioni sportive, degli enti pubblici e di promozione turistica.

2. La Regione programma azioni di marketing turistico-territoriale, con riferimento alle discipline sportive strategiche per la promozione territoriale.

3. La Regione individua le modalità per la valorizzazione dei risultati sportivi attraverso il riconoscimento di crediti formativi per gli atleti-studenti. La Regione, inoltre, promuove progetti per il coinvolgimento di insegnanti che svolgono attività di sensibilizzazione e di educazione allo sport anche in collegamento con le associazioni sportive.

4. Ai giovani atleti residenti in Regione e frequentanti un percorso d'istruzione o formazione possono essere concesse borse di studio, tenuto conto del merito sportivo e scolastico.

5. La Regione promuove lo sport per le persone con disabilità, considerando l'attività sportiva uno strumento d'integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psico-fisica.

6. La Regione rimborsa alle associazioni sportive che avviano allo sport persone con disabilità fisica, intellettuale, sensoriale, le spese sostenute per l'acquisto o la sostituzione

di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica di una disciplina sportiva, nei limiti e secondo quanto previsto dalla Giunta regionale.

7. La Regione concorre alle spese sostenute dalle associazioni sportive per l'acquisto e la sostituzione di specifiche attrezzature individuali per la pratica di una disciplina sportiva da parte di loro atleti con disabilità; il concorso è riconosciuto fino al 95 per cento della spesa ammissibile.

8. La Regione partecipa alle spese di funzionamento delle associazioni sportive che aprono e gestiscono una sezione destinata a persone con disabilità, con particolare attenzione alle iniziative sportive di squadra, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Porti e aeroporti civili

Art. 45 – Competenza sulla nomina del Presidente dell'autorità di Sistema Portuale

1. Il presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è nominato dalla Giunta regionale del Veneto sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 46 – Costituzione di una Zona Franca

1. Il Governo Italiano e la regione Veneto assumono l'impegno congiunto di realizzare, anche attraverso accordi internazionali, Zone Franche all'interno del Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, basate sui principi della libertà di transito ed accesso e quello della extraterritorialità doganale.

Grandi reti di trasporto e di navigazione

Art. 47 – Regionalizzazione del Fondo per il trasporto pubblico locale

1. Il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale è gestito dalla regione Veneto, riconoscendo alla stessa la quota dell'aliquota di compartecipazione su gasolio e benzina di autotrazione raccolta sul proprio territorio.

Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale

Art. 48 – Competenze della Regione

1. In armonia con la Costituzione, nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali della materia, la Regione del Veneto ha la potestà di emanare norme legislative in relazione all'ordinamento delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

Art. 49 – Sostegno al credito regionale

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell'imposta di bollo dovuta sui conti correnti aperti presso istituti di credito a carattere regionale di cui all'articolo 13 comma 2 bis, e relative note della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo".

2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento degli interventi regionali in materia di casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale.

Art. 50 – Fondo mutualistico regionale per la tutela dei depositanti del credito cooperativo

1. E' istituito il Fondo mutualistico regionale per la tutela dei depositanti del credito cooperativo.

2. Le dotazioni del predetto fondo sono costituite dai versamenti di una quota pari al 3 per cento degli utili annuali delle società cooperative e loro consorzi aventi sede nel territorio regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", e dall'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative".

Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale**Art. 51 - Ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario**

1. In armonia con la Costituzione, nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali della materia, la Regione del Veneto ha la potestà di emanare norme legislative in relazione all'ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario. L'esercizio delle funzioni statali in queste materie è in ogni caso subordinato all'espletamento di adeguate forme di raccordo con la Regione del Veneto.

Ordinamento della comunicazione**Art. 52 – Coordinamento informatico**

In tutti i casi in cui il coordinamento informativo, statistico e informatico coinvolge l'organizzazione amministrativa regionale è necessario che le normative statali di attuazione prevedano una intesa con la Regione stessa.

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia**Art. 53 - Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia**

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le seguenti funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia:

a) autorizzazione, comprese le attività di VIA, all'installazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza non superiore a 900 MW termici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", compresi gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;

b) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione superiore a 150 KV facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale, in deroga quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) rilascio della concessione all'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o in unità geologiche profonde di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

d) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di gasdotti e di oleodotti e di reti di trasporto di fluidi termici facenti parte della rete nazionale, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

2. Le funzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono esercitate previa intesa con lo Stato, sentite le Regioni interessate.

Art. 54 - Regionalizzazione del gettito dell'accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", in misura corrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi *offshore* ubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio nazionale nell'anno corrispondente.

2. Le modalità operative connesse all'attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 55 - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", secondo le modalità individuate nella legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

Art. 56 - Lavorazione e stoccaggio degli oli minerali

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative per l'individuazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, modifica e dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, lettera c), punto 5), della legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

2. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Art. 57 – Necessità della Intesa con la Regione per la localizzazione degli impianti di incenerimento

1. Gli impianti di incenerimento con recupero energetico, non possono essere localizzati dalle normative nazionali sul territorio della Regione del Veneto senza che sia stata raggiunta un'intesa con la stessa Regione, nonché senza che siano state esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto delle disposizioni regionali.

Art. 58 – Divieto di attività estrattive nel Golfo di Venezia

1. Lo svolgimento di attività estrattive di idrocarburi nel Golfo di Venezia è vietato sino a quando non sia definitivamente accertata, sulla base di una intesa con la Regione del Veneto, la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.

Previdenza complementare e integrativa

Art. 59 – Previdenza complementare

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".

2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento degli interventi regionali a sostegno della diffusione su base territoriale della previdenza complementare.
3. La Regione del Veneto è competente per l'istituzione di Fondi di previdenza complementare e integrativa a valenza territoriale

Art. 60 - Istituzione del Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari.

1. È istituito il “*Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari*” alimentato mediante l'attribuzione alla Regione dell'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), corrisposta dai datori di lavoro ubicati nel territorio regionale.
2. La Regione disciplina con propria legge le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per l'attivazione di interventi a sostegno delle responsabilità familiari, in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale.

Capo III Disposizioni transitorie e finali

Art. 61 - Disposizioni transitorie e finali

1. Non possono essere introdotte deroghe o modifiche alle previsioni della legge di differenziazione se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni e mediante il medesimo procedimento previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
2. In nessun caso le norme della legge di differenziazione possono essere interpretate nel senso di attribuire allo Stato funzioni e compiti trasferiti alla Regione del Veneto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. Le disposizioni normative statali vigenti nelle materie di cui al presente capo attribuite alla competenza della Regione, continuano ad applicarsi nel territorio veneto fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
4. La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione del Veneto è contestuale a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità all'art. 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
5. In relazione ai contenuti della presente proposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di differenziazione, le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative.